

BGer 6B 1220/2021 vom 3. Mai 2022

Bundesgericht, 2022-05-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_1220_2021

FR: TF 6B 1220/2021 du 3 mai 2022

IT: TF 6B 1220/2021 del 3 maggio 2022

Regeste

Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari | Infrazione

Erwägungen

E. 1.1

La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 3 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ed è sotto i citati aspetti ammissibile.

E. 1.2

Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF). Non è quindi vincolato né agli argomenti sollevati nel gravame né ai considerandi della precedente istanza. Esso può accogliere il ricorso sulla base di un motivo non invocato, rispettivamente respingerlo con una motivazione diversa da quella adottata dalla precedente istanza (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 II 153 consid. 2.1).

E. 2.1

Il ricorrente lamenta la violazione dell' art. 11 cpv. 1 CPP e l'errata applicazione della giurisprudenza del Tribunale federale relativa al principio "ne bis in idem", esposta in DTF 144 IV 362 . Adduce ch'essa concernerebbe unicamente il caso in cui il Ministero pubblico abbia precedentemente emanato un decreto di abbandono, mentre la situazione sarebbe diversa nel caso di un'assoluzione per un'ipotesi di reato alternativa pronunciata dal tribunale di primo grado contestualmente ad un giudizio di condanna, come è avvenuto in concreto. Secondo il ricorrente, in questa evenienza vi sarebbe una connessione talmente stretta tra il punto del dispositivo di condanna (nella fattispecie: istigazione in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari) e quello del proscioglimento (nella fattispecie: conseguimento di una falsa attestazione), che l'impugnativa presentata contro il primo comporterebbe necessariamente la rimessa in discussione del secondo.

E. 2.2.1

L' art. 11 cpv. 1 CPP disciplina il principio "ne bis in idem", che è inoltre sancito dall' art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU (RS 0.101.07), nonché dall' art. 14 cpv. 7 del Patto ONU II (RS 0.103.2) e deriva altresì direttamente dalla Costituzione (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2). Secondo l' art. 11 cpv. 1 CPP , chi è stato condannato o assolto in Svizzera con decisione passata in giudicato non può essere nuovamente perseguito per lo stesso reato. V'è identità degli atti quando i fatti alla base del primo e del secondo procedimento penale sono identici o fondamentalmente uguali. La loro qualifica giuridica non è rilevante. Il divieto di un secondo procedimento costituisce un impedimento a procedere, che deve essere

considerato d'ufficio in ogni stadio della procedura (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.2 e riferimenti).

E. 2.2.2

Nella citata DTF 144 IV 362 , richiamata dalla Corte cantonale, relativa ad un abbandono del procedimento penale (art. 319 cpv. 1 CPP), il Tribunale federale ha rilevato che in linea di principio un abbandono parziale del procedimento entra in considerazione quando occorre giudicare più eventi o fatti che si prestano a un trattamento distinto. Un abbandono parziale del procedimento è invece escluso se esso concerne unicamente un'altra qualificazione giuridica del medesimo evento. Se il procedimento penale è parzialmente abbandonato, benché non sussista spazio in tal senso, e l'abbandono parziale cresce in giudicato, il suo effetto preclusivo impedisce una condanna per gli stessi fatti. La pronuncia di un giudizio di condanna per i medesimi fatti violerebbe in tali circostanze il principio "ne bis in idem" (DTF 144 IV 362 consid. 1.3.1 e 1.4). In una recente sentenza destinata a pubblicazione (6B_1404/2020 del 17 gennaio 2022), il Tribunale federale ha precisato questa giurisprudenza, ricordando che se il pubblico ministero intende reprimere soltanto una parte dei fatti nell'ambito di un decreto di accusa, egli deve emanare simultaneamente un decreto di accusa e un decreto di abbandono. Ha al riguardo fatto riferimento alla DTF 138 IV 241 ribadendo ch'essa è stata confermata anche in giudizi recenti (sentenza 6B_1404/2020, citata, consid. 2.6.5 e riferimenti). Il Tribunale federale ha ricordato che in DTF 138 IV 241 l'imputato aveva, nell'ambito di un alterco, fatto cadere a terra la vittima e l'aveva colpita al torso e al collo: il pubblico ministero aveva emanato un decreto di accusa per vie di fatto, ma aveva rinunciato a perseguire l'imputato per una parte dei fatti, segnatamente per un trauma cranico lamentato dalla vittima, abbandonando quindi (implicitamente) il procedimento penale per i fatti relativi al trauma cranico (cfr. DTF 138 IV 241 consid. 2.4). Nella sentenza 6B_1404/2020, citata, il Tribunale federale ha rilevato che un abbandono parziale esplicito del procedimento penale, che non concerne il complesso dei fatti ma unicamente singoli rimproveri aggravanti, può essere necessario per tutelare i diritti dell'accusatore privato (sentenza 6B_1404/2020, citata, consid. 2.6.5). Simili abbandoni parziali non conducono all'applicazione del principio "ne bis in idem" riguardo ai rimproveri per i quali è stata contemporaneamente promossa l'accusa. È determinante che la decisione di abbandono parziale faccia riferimento alla contestuale accusa, promossa o già pendente, rispettivamente alla concomitante emanazione di un decreto di accusa, e sia di conseguenza dichiarata come tale. Dalla decisione di abbandono parziale deve risultare che il procedimento penale non è abbandonato nel suo complesso, ma unicamente riguardo a singole circostanze di fatto aggravanti non dedotte in accusa, quali ad esempio ulteriori atti allegati dalla vittima, conseguenze supplementari, quali lesioni ulteriori, o elementi aggiuntivi concernenti il foro interiore (come, per esempio, una volontà omicida dell'imputato eccedente le lesioni causate). Tali decisioni di abbandono parziale non mirano ad abbandonare il procedimento penale nel suo complesso, ma a stabilire l'oggetto del procedimento giudiziario (sentenza 6B_1404/2020, citata, consid. 2.6.6). Alla luce di queste considerazioni, la DTF 144 IV 362 è quindi stata precisata dal Tribunale federale nel senso che l'effetto preclusivo del principio "ne bis in idem" di una decisione di abbandono parziale passata in giudicato si riferisce soltanto ai fatti concretamente interessati da tale decisione, non invece ai rimproveri per i quali è stata contestualmente promossa l'accusa. Questa interpretazione restrittiva del principio "ne bis in idem" è stata ritenuta compatibile con gli art. 11 CPP , 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU e 14 cpv. 7 del Patto ONU II (sentenza 6B_1404/2020, citata, consid. 2.6.6).

E. 2.3

Con la sentenza del 21 dicembre 2018, il tribunale di primo grado ha condannato l'imputato per il reato di istigazione in falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari per avere determinato il notaio ad attestare, contrariamente al vero, nell'atto pubblico del 15 maggio 2009 relativo alla costituzione della B._____ SA, che tutte le azioni della società erano state interamente liberate in denaro e che il relativo importo di fr. 100'000.-- era depositato ad esclusiva disposizione della società. Nella pronuncia, la prima Corte ha contestualmente prosciolto l'imputato dall'accusa (alternativa) di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione di cui all'atto di accusa del 7 ottobre 2013 per avere indotto detto notaio ad eseguire la suddetta attestazione. La CARP ha ritenuto che il fatto che l'imputato sia stato prosciolto dall'imputazione di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione con il giudizio di prima istanza passato in giudicato comportasse un effetto preclusivo che le imponeva di abbandonare il procedimento per il complesso dei fatti. La CARP ha quindi disposto l'abbandono del procedimento penale per tutti i fatti di cui all'atto di accusa del 21 dicembre 2015 concernenti l'atto pubblico del 15 maggio 2009 di costituzione della B._____ SA, in applicazione dell'art. 329 cpv. 1 lett. c CPP e del principio "ne bis in idem".

E. 2.4

Tuttavia, il comportamento rimproverato all'imputato con l'atto di accusa del 7 ottobre 2013 era quello di avere indotto il notaio inconsapevole, ingannandolo, ad attestare nell'atto pubblico del 15 maggio 2009, contrariamente al vero, che tutte le azioni della società erano state liberate in denaro e che il relativo importo di fr. 100'000.-- era depositato ad esclusiva disposizione della società stessa. Il giudizio di proscioglimento era limitato a questo elemento relativo al foro interiore dell'imputato, che avrebbe agito all'insaputa del notaio, traendolo in errore riguardo alla veridicità del contenuto dell'atto pubblico. Il proscioglimento è direttamente collegato al contestuale giudizio di colpevolezza per il fatto che, diversamente dall'ipotesi alternativa, l'imputato aveva determinato il notaio, il quale non era ignaro bensì consapevole della falsità del contenuto dell'atto pubblico, ad eseguire l'attestazione inveritiera. In analogia con i considerandi della citata sentenza 6B_1404/2020, si tratta di un proscioglimento soltanto parziale, limitato ad una parte degli atti rimproverati all'imputato, segnatamente all'aver ingannato il pubblico ufficiale. Gli atti oggetto di assoluzione si lasciano quindi distinguere da quelli oggetto di condanna. Dalla decisione di primo grado risulta in effetti chiaramente che l'assoluzione dell'imputato non riguarda l'intero complesso dei fatti, ma unicamente la circostanza relativa al fatto di avere tratto in errore il notaio inconsapevole. In tali condizioni, il proscioglimento dall'imputazione di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione non impedisce l'eventuale condanna per i fatti relativi all'istigazione in falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari. Del resto, quando il pubblico ufficiale agisce intenzionalmente, ossia avendo consapevolezza della falsità di quanto da lui attestato, con riferimento all'imputato che lo ha determinato a commettere il reato, soltanto la fattispecie di istigazione all' art. 317 CP entra di massima in considerazione (MARKUS BOOG, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4aed. 2019, n. 4 all' art. 253 CP ; STEFAN TRECHSEL/MARK PIETH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4aed. 2021, n. 6 all' art. 253 CP ; cfr., inoltre, sentenza 6B_17/2013 del 13 giugno 2013 consid. 3.2). Ne consegue che, abbandonando il procedimento penale nei confronti dell'imputato in applicazione del principio "ne bis in idem", la CARP ha in concreto disatteso la recente giurisprudenza del Tribunale federale

(sentenza 6B_1404/2020, citata), violando l' art. 11 cpv. 1 CPP .

E. 3.1

Il ricorso deve pertanto essere accolto e il dispositivo n. I. 1 della sentenza impugnata, relativo all'abbandono del procedimento penale nei confronti di C._____, deve essere annullato. Devono inoltre essere annullati i punti n. I. 4.2, I. 6, I. 7, I. 8, I. 9, concernenti la commisurazione della pena, le spese giudiziarie della sede cantonale e le indennità. Questi dispositivi sono parimenti impugnati dal ricorrente e sono strettamente legati all'esito del giudizio.

E. 3.2

Le spese giudiziarie della sede federale seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'opponente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.